

Riduzione del tasso medio per prevenzione (OT23) anno 2027

FAQ

INTERVENTO	QUESITO	RISPOSTA
A-3.1	Le telecamere posteriori dei mezzi di trasporto (rilevatori della presenza di persone) possono rientrare tra i dispositivi contemplati dall'intervento?	Il punto qualificante dell'intervento è l'automaticità del rilevamento che dovrebbe attivare un allarme di presenza di persone o dare impulso a un'azione, a esempio l'attivazione dell'impianto frenante. Ciò esclude l'installazione tout court di telecamere, a meno che queste ultime non siano asservite ad automatismi che attivino segnali di allarme o diano luogo a una azione preventiva (rallentamento, spegnimento, frenatura, ecc.).
A-3.1	Le telecamere vanno necessariamente installate su tutti i veicoli in possesso dall'azienda?	Per la realizzazione dell'intervento non è previsto l'obbligo di installare tali dispositivi su tutte le macchine, obbligo invece previsto per gli interventi A 3.3 e A 3.4.
A-3.4	È possibile presentare un estratto del registro dei beni ammortizzabili con le sole pagine dove sono riportate le macchine operatrici semoventi interessate dall'intervento di miglioramento?	Per l'intervento in questione è richiesto l'elenco delle macchine oggetto dell'intervento e la copia del registro dei beni ammortizzabili.
A-3.7	L'intervento risulta attuato solo se la macchina è dotata di una cabina di comando?	Sì, la cabina di comando è la protezione migliore per la postazione del lavoratore non solo contro le schegge, ma anche contro il rumore, le polveri e gli agenti atmosferici. La postazione di comando dovrà essere posizionata in maniera tale da poter permettere una visuale perfetta della macchina comandata.
A-4.1	È possibile selezionare l'intervento A-4.1 anche se lo stesso è stato selezionato l'anno precedente?	Un'analisi termografica di un impianto elettrico o di parte di esso, se correttamente eseguita, fornisce indicazioni in merito alla presenza di eventuali componenti che possono surriscaldarsi in condizioni di normale esercizio. Per questo motivo la ripetizione dell'analisi termografica, poiché fornisce indicazioni puntuali e aggiornate sullo stato dell'impianto, rappresenta una condizione migliorativa dello stato delle conoscenze circa la sicurezza dell'impianto. Di conseguenza è possibile reiterare la richiesta dell'intervento A-4.1 per più anni consecutivi, purché la relazione tecnica

		dell'intervento risulti aggiornata di anno in anno con quanto rilevato e riporti le eventuali azioni correttive adottate al fine di migliorare le funzionalità, la sicurezza e l'efficienza operativa dell'impianto.
A-4.1	Per quanto riguarda l'intervento A-4.1, l'impianto fotovoltaico viene considerato parte di impianto elettrico?	Il D.M. 37/2008 contempla, tra gli impianti a servizio degli edifici, gli impianti elettrici dedicati all'autoproduzione di energia, fino a 20 kW nominali (D.M. 37/2008 art. 2 comma 1, lettera "e"), compresi quelli di tipo fotovoltaico. Pertanto, l'intervento è selezionabile per qualunque tipologia di impianto di produzione, senza limitazione alcuna di potenza o di finalità. Di conseguenza, anche l'analisi termografica sui componenti di un impianto fotovoltaico permette di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione. L'analisi termografica è applicabile su tutti i componenti d'impianto (moduli di generazione dell'energia, i quadri elettrici i cablaggi, i sistemi di protezione gli apparati di conversione e di accumulo dell'energia e i contatori, laddove previsti dallo schema d'impianto). Rientrano nell'ammissibilità del beneficio sia gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica per la distribuzione generale in rete (centrali fotovoltaiche), sia quelli realizzati per alimentare, da soli o in affiancamento alla rete pubblica, l'impianto elettrico di servizio di un luogo di lavoro.
A-5.1	Ai fini dell'intervento A-5.1 si può produrre una dichiarazione del medico competente che dichiara che nessun lavoratore è risultato allergico o a rischio di punture di imenotteri, senza fornire le fatture di acquisto dei farmaci per autoterapia di urgenza?	Nel caso dell'intervento A-5.1, per dimostrare di aver messo a punto correttamente l'intervento, sono richieste le fatture relative all'acquisto dei farmaci, quale attestazione del possesso dei farmaci di emergenza. Il fatto che l'anamnesi del medico competente non abbia evidenziato lavoratori allergici o a rischio non è garanzia che la reazione allergica conseguente la puntura di insetti non possa comunque manifestarsi a seguito di una puntura, anche in coloro che fino a quel momento non hanno mai manifestato alcun sintomo. In linea generale la prima esposizione a una determinata sostanza allergizzante induce, nel sistema immunitario del soggetto esposto, la produzione di anticorpi specifici il cui effetto è quello di sensibilizzare il soggetto allo specifico allergene, anche in assenza di sintomi. Una successiva esposizione (nel caso di specie una puntura) può avere l'effetto di scatenare nel soggetto già sensibilizzato una serie di reazioni lievi o gravi. Per questo motivo, per dimostrare di aver

		attuato effettivamente una attività di prevenzione dagli effetti che possono originarsi dalle punture di insetto è necessario dimostrare il possesso dei farmaci, presentando le relative fatture di acquisto.
A-5.1	È possibile selezionare l'intervento A-5.1 per più anni consecutivi?	È possibile selezionare l'intervento A-5.1 per più anni consecutivi. Allo scopo è necessario: - far ripetere in ogni caso la formazione (cadenza annuale) - sottoporre a visita medica gli eventuali nuovi assunti e coloro che, nel corso dell'anno di attuazione dell'intervento, sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti e che, per tale motivo, potrebbero manifestare importanti reazioni allergiche. Simile esigenza non riguarda coloro che sono già stati dichiarati soggetti allergici, potenzialmente soggetti a shock anafilattico - essere in possesso delle fatture di acquisto di farmaci per autoterapia di urgenza, emesse nel corso dell'anno di attuazione dell'intervento o emesse negli anni precedenti ma relative a farmaci con data di scadenza successiva al 31 dicembre dell'anno di attuazione dell'intervento.
A-5.1	Cosa si intende per soggetti a rischio?	I soggetti a rischio sono tutti quei soggetti che, per vari motivi, sono valutati dal medico competente esposti ad un rischio superiore alla popolazione generale in seguito alla puntura di imenottero. La valutazione da parte del medico competente deve essere svolta annualmente poiché la prevalenza di sensibilizzazione asintomatica al veleno di imenotteri è piuttosto elevata nella popolazione generale.
C-4.1	Cosa si intende per attività di counseling e quali figure professionali possano essere ritenute adeguate ai fini dell'attuazione dell'intervento?	In generale, per attività di counseling si intende un processo interattivo il cui fine è quello di migliorare la qualità della vita attraverso tecniche orientate a promuovere, nel soggetto affetto da specifiche problematiche, atteggiamenti attivi e propositivi che puntano a promuovere una modificazione positiva, delle capacità personali di cambiamento con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. L'attività di counseling prevede una serie di incontri, individuali o di gruppo, durante i quali il professionista, con opportune tecniche relazionate al tipo di problematica manifestata, porta gradualmente l'individuo ad adottare stili

		di vita e di comportamento utili a ridurre le condizioni di disagio o a prevenirne il peggioramento. Con riferimento alle figure professionali che avrebbero effettivamente titolo a condurre l'attività di counseling, poiché l'intervento C-4.1 richiama l'attenzione ai disagi a carico del sistema muscolo-scheletrico, detta attività può essere svolta da medico chirurgo fisiatra, ortopedico e medico dello sport, per i quali è necessaria che sia attestata l'iscrizione al rispettivo albo professionale.
C-4.1	Per dimostrare l'attuazione dell'intervento l'azienda deve aver attuato sia interventi formativi sia accordi/protocolli con strutture sanitarie?	No, si tratta di due soluzioni alternative. Nel caso in cui l'azienda abbia svolto interventi formativi, la documentazione da presentare sarà relativa ai punti 1. e 3. della documentazione probante. Nel caso in cui abbia aderito ad accordi/protocolli con strutture sanitarie, la documentazione da presentare sarà relativa ai punti 2. e 3. della documentazione probante.
C-4.1	La figura dell'osteopata rientra tra le figure abilitate a tenere interventi di formazione dei dipendenti in relazione alle patologie muscolo-scheletriche di origine lavorativa?	L'intervento è volto alla prevenzione delle principali patologie muscolo-scheletriche e al mantenimento del benessere fisico mediante l'erogazione, a titolo gratuito, di interventi formativi tenuti da professionisti sanitari con competenze specifiche in materia (medico chirurgo fisiatra, ortopedico, medico dello sport) o da personale esperto in riabilitazione e promozione dell'attività fisica e trattamenti fisioterapici specifici. La figura dell'osteopata è riconosciuta come professione sanitaria (Gazzetta ufficiale del 29 settembre 2021, Serie Generale n.233). Ai fini dell'attuazione dell'intervento C-4.1 ci si può avvalere anche del Massofisioterapista ma non del Chinesiologo.
C-5.1	Cosa si intende per struttura sanitaria?	Per "struttura sanitaria" si intende una struttura fisica afferente/convenzionata al SSN o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.
C-5.2	Qual è il numero di ore minimo previste per il corso perché si possa intendere attuato l'intervento?	Nell'intervento non è specificato numero minimo di ore di formazione per poterlo ritenere attuato. Ciononostante, per ottenere il beneficio, l'azienda deve attuare un intervento che risulti, nella sostanza, aggiuntivo rispetto ai termini di legge.
C-5.2	Qual è il numero minimo di lavoratori da formare perché si possa intendere attuato l'intervento?	Nell'intervento non è specificato il numero minimo di lavoratori da formare. Ciononostante, per ottenere il beneficio, l'azienda deve attuare un intervento che

		risulti, nella sostanza, aggiuntivo rispetto ai termini di legge. Di conseguenza, non può limitarsi a coinvolgere i soli lavoratori per i quali il corso è obbligatorio per legge, ma deve estendere la partecipazione al corso al maggior numero possibile di lavoratori, considerando la finalità prevenzionale propria dell'intervento.
C-5.2	Cosa si intende per personale afferente ai centri di salute mentale (SERT)?	Si intende il personale medico e gli psicologi che operano presso i SERT.
C-5.4	Per dimostrare l'attuazione dell'intervento può essere inviata la sola adesione al protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro?	No, la sola adesione al protocollo non è sufficiente a dimostrare l'attuazione dell'intervento. È necessario presentare l'attestato di riconoscimento di luogo di lavoro che promuove la salute rilasciato dall'azienda USL o dalle Agenzia di Tutela della Salute, nel quale sia riportata l'attuazione del programma PP3. Qualora il certificato non riporti tale indicazione si deve allegare documentazione che dimostri la partecipazione al protocollo per la promozione della salute, dalla quale si evinca l'attuazione del programma richiesto dall'intervento (PP3).
C-5.4	Nell'attuare il "Programma predefinito PP3" previsto dai Piani regionali della prevenzione, quali progetti di prevenzione dei fattori di rischio delle malattie metaboliche devono essere attuati?	L'intervento si ritiene realizzato se l'azienda dimostra di aver attuato i punti del programma PP3 relativi alla prevenzione dei fattori di rischio e delle malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell'abitudine tabagica.
D-1	I formatori devono essere qualificati? E nel caso che tipo di qualifica devono avere?	I docenti devono essere abilitati alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro secondo il D.M. 06.03.2013.
D-2	Una ditta che si occupa di formazione sulle tematiche legate alla parità di genere e alla prevenzione delle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, deve essere qualificata come ente formatore o avere specifiche caratteristiche per erogare corsi che consentano di chiedere la riduzione del tasso di tariffa?	In materia di corsi destinati ai lavoratori, stando a quanto riportato nell'Accordo del 17 aprile 2025 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.37, c.2, d.lgs. 81/08, non sono previste specifiche indicazioni riguardo ai soggetti deputati alla loro organizzazione. Considerata tuttavia la particolarità e la delicatezza della tematica prevista dall'intervento D-2, il soggetto che si occupa della formazione deve essere debitamente formato sull'argomento tramite la partecipazione a un corso specifico mirato a favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per una corretta ed efficace lettura e gestione di questo particolare tipo di rischio.
D-2	La formazione può essere organizzata e tenuta come docente dal datore di lavoro?	Considerata la particolarità della tematica richiamata dall'intervento D-2, si è del parere che un datore di lavoro, in quanto

		RSPP, per occuparsi in proprio della formazione sulla prevenzione e la gestione di violenze, molestie e aggressioni sui luoghi di lavoro, debba a sua volta essere stato formato sull'argomento, partecipando a un corso specifico mirato a favorire lo sviluppo delle competenze necessarie per una corretta ed efficace lettura e gestione di questo particolare tipo di rischio.
D-2	Gli attestati di formazione devono essere rilasciati da un ente di formazione oppure possono essere sempre rilasciati dal datore di lavoro	Poiché ai docenti è consentita la possibilità di assumere la responsabilità di un progetto formativo, ne consegue che anche il datore di lavoro, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, può occuparsi dell'organizzazione dei corsi di formazione e come tale, essendone responsabile, può rilasciare l'attestato dell'avvenuta formazione.
D-2	Il corso di formazione deve avere dei contenuti specifici?	Sì, deve riguardare la prevenzione delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro e contenere informazioni sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e sui meccanismi di segnalazione di eventuali casi di condotta inappropriata. Il corso deve essere finalizzato ad aumentare le competenze per il riconoscimento, la gestione dei casi e la tutela delle vittime e fornire le basi per la realizzazione di un'organizzazione del lavoro rispettosa della parità di genere.
D-3	Ai fini dell'attuazione dell'intervento si vuole sapere se la micro-formazione deve essere organizzata da un organismo specifico e se ci fossero, oltre a quelle relative alla documentazione probante, altre indicazioni relative alla struttura e al contenuto della formazione.	Per micro-formazione si intende un intervento di rinforzo dei concetti impartiti ai lavoratori nei corsi di formazione obbligatori per legge. L'obiettivo è quello di mantenere alta e costante l'attenzione dei lavoratori sulle corrette modalità da adottare per svolgere in sicurezza il proprio lavoro. Si tratta di una metodologia che prevede la suddivisione dei contenuti in piccole unità didattiche di breve durata, facili da comprendere e da assimilare. In questo modo, concentrando l'attenzione su singoli concetti, si favorisce l'efficacia dell'apprendimento, a patto che questi siano ripetuti nel tempo. Per questo motivo l'intervento di micro-formazione non si intende realizzato se si basa su modalità tipiche della formazione di tipo frontale classica (presenza di un docente; in presenza in aula) o dell'e-learning. Le unità formative possono essere realizzate in forma di audio-video di breve durata, proiettati su schermi installati nelle aree comuni dell'azienda o inviati sugli smartphone. Possono essere anche previsti metodi alternativi come, software progettati per funzionare su smartphone o

		tablet o computer (App), incentrati su un unico specifico argomento correlato al ciclo lavorativo proprio dell'azienda. Si tratta di un intervento che l'azienda può affidare a società di consulenza attive nel campo della formazione, a formatori professionisti specializzati o a organismi paritetici o enti di settore ma, può essere organizzato, sviluppato e realizzato in proprio anche da soggetti interni all'azienda in base alle proprie competenze (Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente,...).
D-3	Ai fini dell'attuazione dell'intervento D-3, oltre ai corsi obbligatori previsti dalle normative vigenti, si possono considerare anche tutti quelli svolti dal lavoratore ai fini della prevenzione dei rischi nello svolgimento dell'attività lavorativa, dei corretti stili di vita ed alimentari e le attività formative orientate al miglioramento del benessere del lavoratore ed alla riduzione dei rischi insiti nelle specifiche attività lavorative, comprese quelle in itinere?	Al riguardo si precisa che la micro-formazione, finalizzata a richiamare e rinforzare i contenuti dei corsi già impartiti ai lavoratori, può riguardare ciascuno degli aspetti di salute e di sicurezza richiamati dal Decreto legislativo n. 81/08, purché siano in relazione alla specificità dell'azienda che richiede il beneficio. Su tale base, pertanto, è possibile organizzare un intervento di micro-formazione che sia incentrato, ad esempio, sulla promozione del benessere organizzativo o sulla prevenzione del rischio di infortunio in itinere. Diversamente non è oggetto dell'intervento la micro-formazione incentrata su argomenti relativi ai corretti stili di vita e di alimentazione, in quanto non espressamente affrontati nel citato Decreto.
D-3	L'intervento di micro-formazione può incentrarsi su un singolo argomento?	Ai fini dell'efficacia prevenzionale è opportuno che l'intervento di micro-formazione sia finalizzato a richiamare e rinforzare i contenuti dei corsi già impartiti ai lavoratori, può riguardare ciascuno degli aspetti di salute e di sicurezza richiamati dal Decreto legislativo n. 81/08, non è definito quale sia il numero minimo di argomenti da inserire nel programma della micro-formazione.
D-3	I video della serie Napo, fruibili dal sito napofilm.net, sono idonei a soddisfare il requisito dell'intervento D-3 oppure i video devono essere specifici e contestualizzati alla realtà aziendale?	L'intervento di micro-formazione non esclude l'impiego di audiovisivi in animazione computerizzata come quelli della serie NAPO, purché trattino argomenti già oggetto del percorso formativo erogato.
D-3	In merito alla periodicità delle micro-lezioni, è sufficiente ripetere lo stesso argomento due volte nell'arco temporale di una sola settimana per intendere attuato l'intervento D- 3?	Ai fini di una corretta attuazione dell'intervento D-3, proprio per favorire l'obiettivo di rinforzare nel tempo le informazioni e i concetti impartiti nel percorso formativo "classico, è opportuno che gli interventi di micro-formazione siano distribuiti nel corso dell'anno piuttosto che concentrati in uno spazio temporale ristretto. Ripetere "lo stesso argomento due volte nell'arco temporale di una sola settimana,

		non risponde appieno al principio ispiratore dell'intervento D-3 che è quello di rafforzare nel corso dell'anno le conoscenze acquisite dai lavoratori mantenendo alta la loro attenzione sulle specifiche questioni riguardanti la salute e sicurezza.
E-1	Può essere ritenuto valido ai fini dell'intervento E-1 un certificato di conformità del SGSL aziendale alla norma UNI ISO 45001 rilasciato da ente di certificazione che riporta sul certificato il logo di un ente di accreditamento firmatario degli accordi IAF/MLA, ma non degli accordi EA/MLA validi per l'Europa?	Si, entrambe le associazioni EA (European co-operation for Accreditation) e IAF (International Accreditation Forum) promuovono lo sviluppo e l'armonizzazione delle regole e procedure dei sistemi/schemi di accreditamento volontario e la fiducia negli stessi da parte del mercato. Come tali possono realizzare e gestire Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA) tra enti di accreditamento a garanzia dell'equivalenza e quindi dell'accettazione delle attestazioni di conformità accreditate su scala Europea e mondiale. Pertanto, le certificazioni accreditate da enti firmatari sia degli accordi EA/MLA che degli accordi IAF/MLA sono valide per gli scopi del meccanismo di riduzione del tasso medio per prevenzione. Pertanto, gli Organismi di certificazione devono essere accreditati presso Enti di accreditamento firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA/MLA o IAF/MLA o entrambi.
E-1	Il certificato del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per lo specifico settore secondo le norme UNI ISO 45001 deve riportare tutte le sedi oggetto della certificazione?	Si. Nel certificato devono comparire tutti gli indirizzi delle sedi oggetto della certificazione corrispondenti a tutte le PAT attive. Fanno eccezione solo le PAT aperte successivamente alla data di certificazione.
E-1	Qualora la ditta abbia anche PAT aperte all'estero il certificato deve riportare anche le sedi estere?	Per essere attuato l'intervento, il certificato deve riportare anche le sedi delle PAT estere.
E-1	Se si invia il certificato UNI ISO 45001 per la sola sede legale, l'intervento è da ritenere attuato?	No, il certificato deve riportare tutte le sedi relative alle PAT aziendali attive a meno che non si tratti di un'impresa edile che realizza cantieri temporanei e mobili.
E-3	Il verbale di riesame può essere precedente alla data dell'audit?	Il verbale di riesame deve essere sempre successivo alla data dell'audit per poter dimostrare di aver preso in esame le risultanze dell'audit stesso e deve essere redatto entro il termine di presentazione della domanda.
E-4	Esistono linee guida che precisano meglio come deve essere strutturato il modello organizzativo e gestionale (MOG) per essere considerato valido ai fini della riduzione?	L'implementazione di un modello di gestione aziendale (MOG) rispondente ai principi dell'art. 30 del D.lgs. 231/2001, prevede che esso rispetti i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 30. Uno dei possibili strumenti a cui riferirsi per definire un MOG è rappresentato dalle "Linee Guida 231 di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" elaborate da

		Confindustria.
E-4	Cosa si intende per verbale di riesame dell'alta direzione e verbale di audit, da allegare al documento descrittivo del Modello adottato?	L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008 al comma 4 prevede che: <i>"Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate"</i>. Sullo stesso argomento è successivamente intervenuto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, nella lettera circolare dell'11 luglio 2011 avente per oggetto <i>"Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008)"</i>, dove afferma che i due processi di monitoraggio/audit interno e riesame della direzione di un SGSL rappresentano un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008. Pertanto, nel caso di adozione di un SGSL, il verbale di audit e di riesame della direzione costituiscono elementi atti a dimostrare il controllo sull'attuazione del modello. In assenza di tali elementi è necessario documentare l'azione di controllo diversamente svolta ad esempio attraverso i moduli previsti dalle procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014 oppure da altra documentazione con la quale l'OdV dimostri di aver correttamente adottato un sistema di controllo sull'attuazione del modello.
E-4	Nel caso di mantenimento nel tempo di un MOG, il cui modello contempla i reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/00, ma i verbali dell'OdV relativi all'anno di riferimento si riferiscano solo ed esclusivamente ai reati presupposti diversi da quelli in materia di SSL, è possibile accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione?	No, il modello organizzativo valido ai fini di dimostrare l'attuazione dell'intervento E-4 deve riferirsi ai reati di cui all'art. 25 septies e deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate" ai sensi del comma 4 del D.Lgs 81/08. Pertanto, è necessario presentare prove documentali dell'attuazione dell'attività di controllo, nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.
E-10	Per quanto riguarda la corretta attuazione dell'intervento E-10, è obbligatorio utilizzare i moduli dell'Allegato 1 (Modello OT23-2027) relativi alla segnalazione, analisi e trattamento dei mancati infortuni (near miss)?	I moduli allegati al Modello OT23 per la segnalazione, l'analisi e il trattamento dei mancati infortuni (near miss) sono stati predisposti quale supporto operativo per agevolare l'utente nelle diverse fasi del processo di gestione di tali eventi. Il loro utilizzo ha, tuttavia, carattere facoltativo e non costituisce requisito vincolante ai fini dell'attuazione dell'intervento E-10. Di conseguenza, possono essere adottate anche modulistiche differenti purché consentano di guidare correttamente

		l'utente nel processo di: 1. Segnalazione dei mancati infortuni 2. Analisi delle cause 3. Definizione delle misure correttive e preventive conseguenti. In particolare, per le imprese del settore delle costruzioni, limitatamente al primo punto elenco (fase di segnalazione dei mancati infortuni), può essere utilizzato il modulo riportato nella pubblicazione Inail <i>"Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili"</i> (Collana Salute e Sicurezza, 2025), predisposta nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Inail e Formedil Italia – Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale nell'edilizia. https://www.inail.it/portale/it/inailcomunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2025.12.segnalazione-ecomunicazione-dei-mancati-infortuni-e-delle-situazioni-pericolose-per-le-imprese-edili.html
F-1	Ai fini dell'attuazione dell'intervento il numero minimo di dispositivi da fornire deve essere equivalente al numero di dipendenti la cui mansione preveda il lavoro in solitario?	Ai fini della conferma dell'attuazione dell'intervento va precisato che i dispositivi "uomo a terra" devono essere consegnati e resi operativi in numero sufficiente a coprire tutti i turni e tutti gli operatori che, contestualmente, svolgono la mansione a rischio in isolamento. In sintesi, la fornitura di tali dispositivi deve essere riferita allo svolgimento della mansione a rischio e non un obbligo ad personam.
F-1	È previsto un numero minimo di dispositivi da fornire per intendere attuato l'intervento?	La fornitura dei dispositivi "uomo a terra" deve essere riferita allo svolgimento della mansione a rischio e non un obbligo ad personam. Per questo motivo è necessario che detti dispositivi siano consegnati e resi operativi in numero sufficiente a coprire tutti i turni e tutti gli operatori che svolgono la propria mansione a rischio in isolamento.
F-2	Quale è il numero minimo di dipendenti che deve partecipare ai corsi a seconda delle dimensioni aziendali?	L'intervento si intende realizzato se la formazione sull'uso del defibrillatore viene impartita a tutti coloro i quali sono stati individuati dall'azienda quali addetti al defibrillatore.
F-2	Qual è il numero di ore minimo previste per il corso perché si possa intendere attuato l'intervento?	Generalmente i corsi base per l'uso del defibrillatore dedicati al personale non sanitario, hanno una durata di 4-5 ore e devono prevedere una parte teorica e una parte pratica. Al termine della formazione così impartita occorre che i discenti siano sottoposti obbligatoriamente a una valutazione finale superata la quale l'attestato viene rilasciato. In assenza di una attestazione che

		confermi la regolare partecipazione di ciascun addetto all'uso del BLSO l'intervento non può essere ritenuto valido.
F-2	Quale è il numero minimo di lavoratori designati dall'azienda come addetti all'uso del defibrillatore?	il numero minimo di dipendenti da formare deve corrispondere al numero di lavoratori designati dall'azienda come addetti all'uso del defibrillatore.
F-2	Il limite dei due anni decorre dall'anno precedente a quello della richiesta o fa riferimento anche al passato?	L'intervento F-2, come tutti gli altri interventi contrassegnati dalla lettera "P" (Pluriennali), può essere riproposto dall'azienda per più anni. Riguardo poi all'interpretazione da dare alla nota circa la quale <i>"L'intervento è pluriennale e può essere selezionato per due anni, consecutivi presentando ogni anno apposita domanda"</i> si precisa che tale indicazione è direttamente relazionata alla durata di validità dell'attestato che, al momento presente, è stabilita pari a 24 mesi. L'intervento in questione è selezionabile, anche per più anni consecutivi a patto che le aziende che lo richiedono dimostrino il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'intervento F-2, specificati nella documentazione probante, comprensivo dell'attestato in corso di validità che abilita chi è designato dall'azienda ad usare il defibrillatore. Qualora, ad esempio, l'azienda abbia già selezionato l'intervento F-2 avvalendosi dei Modelli OT23-2024 e OT23-2025, potrà comunque reiterare la selezione seguendo le indicazioni del modello OT23-2026, a patto che abbia provveduto alla formazione degli addetti all'uso del dispositivo nell'anno 2024 o nell'anno successivo.
F-9	Quale è il numero minimo di addetti destinatari del corso di formazione?	Benché nel testo non sia riportata alcuna specifica indicazione in proposito, data per certa l'elevata rischio intrinseca di questo tipo di attività, è ovvio considerare che l'intervento formativo teorico-pratico, così come i moduli di aggiornamento, debba riguardare tutti i lavoratori incaricati dall'azienda ad operare in ambienti confinati.